

**DELIBERAZIONE 23 APRILE 2013**  
**168/2013/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RIDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE  
DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ELETTRICO A CARICO DEI CLIENTI FINALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 23 aprile 2013

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 9 gennaio 1991, n.9;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto 79/99);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge 368/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) al Governo in materia di oneri generali afferenti al sistema elettrico del 25 giugno 2004 (di seguito: segnalazione 25 giugno 2004);

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seguito: deliberazione 54/05);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 48/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 130/2012/R/eel);
- il “Contributo ulteriore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: effetti dello sviluppo delle fonti rinnovabili su domanda e offerta nel mercato elettrico” dell’Autorità in data 19 aprile 2012, 146/2012/I/eel (di seguito: memoria 146/2012/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 159/2012/R/com (di seguito: deliberazione 159/2012/R/com);
- la comunicazione del Ministero delle Attività Produttive 8 marzo 2005, prot. n. 4257 (prot. Autorità n. 5243 del 14 marzo 2005) (di seguito: comunicazione 8 marzo 2005), recante indirizzi in merito alle modalità di applicazione della componente tariffaria UC4 (a copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori);
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, del 13 dicembre 2012 prot. Autorità P/41250, recante gli esiti della ricognizione condotta dall’Autorità in relazione alle categorie di pagatori degli oneri generali di sistema elettrico.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, della legge 481/95 prevede che le tariffe comprendano anche le voci derivanti dagli oneri connessi all’incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate;
- l’articolo 3, comma 3, della legge 481/95 prevede che l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 12, lettera c) e commi 20 e 22, della medesima legge, emana direttive per assicurare l’individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui all’articolo 3, comma 2, nonché dei tributi;
- l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta dell’Autorità, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e gli oneri nucleari di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi del medesimo articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, i suddetti oneri sono finanziati tramite componenti tariffarie applicate come maggiorazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica;
- il decreto 26 gennaio 2000 ha individuato gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;
- l’elenco degli oneri generali afferenti al sistema elettrico è stato successivamente modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 83/03, legificandolo;

- l'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, in materia di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, prevede che gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al medesimo decreto siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che "il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori produttrici e distributrici (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, le funzioni in materia di integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori sono state trasferite all'Autorità; e che con la deliberazione 54/05 l'Autorità, coerentemente con gli indirizzi contenuti nella comunicazione 8 marzo 2005 del Ministero delle Attività Produttive a seguito della segnalazione 25 giugno 2004, ha esteso la componente tariffaria per la copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori a tutti i clienti finali, quale maggiorazione del corrispettivo di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'articolo 4, comma *1-bis*, della legge 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge 481/95, prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, prevede che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali di sistema a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la Parte IV, del TIT disciplina l'imposizione, l'esazione delle componenti tariffarie applicate a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico e la gestione del gettito derivante dalle prestazioni patrimoniali imposte;
- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono differenziate per tipologia di utenza, secondo criteri che variano da componente a componente;
- tale ripartizione dell'onere tra le diverse categorie di utenza deriva da una struttura tariffaria applicata, in maniera sostanzialmente immutata, fin dalla prima riforma tariffaria dell'Autorità, entrata in vigore nell'anno 2000;
- in applicazione di quanto previsto dal già citato articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono applicate in misura ridotta per le attività ad alto consumo elettrico; in particolare:

- a) per gli utenti in media tensione, le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie A sono poste pari a zero per i consumi eccedenti gli 8 GWh/mese;
- b) per gli utenti in alta e altissima tensione è previsto uno sconto pari al 50% sulle aliquote in quota energia delle componenti A, da applicare in misura uguale su tutti i consumi che eccedono la soglia di 4 GWh/mese e fino a 12 GWh/mese, e la completa esenzione per i consumi eccedenti quest'ultima soglia.

**CONSIDERATO CHE:**

- nella memoria 146/2012/I/eel l'Autorità, in relazione alla rilevante evoluzione in termini di incidenza degli oneri generali sul totale della spesa dei clienti elettrici, ha segnalato l'intenzione di avviare una fase di specifica ricognizione di tale fenomeno, anche finalizzata a individuare eventuali esigenze di modifica del quadro normativo (primario e secondario) vigente;
- con la medesima memoria 146/2012/I/eel, l'Autorità ha evidenziato che l'onere della componente tariffaria A3, che nel corso degli ultimi anni ha subito uno straordinario aumento per effetto dell'incentivazione delle fonti rinnovabili, in termini di gettito incide in particolare modo sugli utenti in bassa tensione (soprattutto non domestici) e sugli utenti in media tensione;
- con deliberazione 159/2012/R/com l'Autorità ha avviato una ricognizione volta ad acquisire, tra l'altro, informazioni circa la distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema;
- con la citata comunicazione del 13 dicembre 2012, l'Autorità ha fornito al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per lo Sviluppo Economico gli esiti della prima parte della ricognizione avviata con la citata deliberazione 159/2012/R/com, in particolare in relazione alla distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema; e che in tale contesto l'Autorità ha segnalato *"...l'urgenza di rivedere l'attuale logica di applicazione degli oneri generali in funzione dei consumi, soprattutto per i clienti in alta e altissima tensione, privilegiando (...) l'introduzione di logiche di attribuzione degli oneri generali di sistema che tengano conto dell'incidenza del costo dell'energia sul prodotto finito"* oltre che la *"...presenza di un aggravio sui clienti in bassa tensione, in particolare quelli non domestici"*.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 39, comma, 1, del decreto legge 83/12 (cosiddetto DL Sviluppo) prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l'articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di

energia, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico; e che, dalla data di entrata in vigore della rideterminazione, è abrogato l'ultimo periodo del sopra richiamato articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;

- il 5 aprile 2013, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto, previsto dal citato articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12, che definisce le imprese a forte consumo di energia;
- il decreto di cui al precedente alinea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013;
- il decreto 5 aprile 2013 prevede, tra l'altro:
  - a) all'articolo 2, le condizioni che devono essere rispettate per identificare le imprese a forte consumo di energia, ossia un utilizzo annuo di energia elettrica o di altra energia, pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia complessivamente utilizzata nell'anno, rispetto al fatturato, non inferiore al 3%;
  - b) all'articolo 3, comma 1, ai fini della rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica, che detta rideterminazione riguarda solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
  - c) all'articolo 3, comma 2, che la rideterminazione degli oneri generali di sistema sia elaborata con criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto tra costo dell'energia elettrica utilizzata e fatturato oltre che, eventualmente, con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione;
  - d) all'articolo 4, le modalità di determinazione del costo dell'energia utilizzata, rilevante sia ai fini dell'identificazione delle imprese a forte consumo di energia, sia ai fini dell'identificazione delle imprese per le quali è prevista la rideterminazione degli oneri generali;
  - e) all'articolo 6, comma 1, l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), dell'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 e delle imprese per le quali è prevista la rideterminazione degli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;
  - f) all'articolo 6, comma 3, che l'Autorità individui le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco e la trasmissione dei dati agli enti interessati, individuati al comma 4 del medesimo articolo, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure;
- il medesimo decreto 5 aprile 2013 demanda all'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12:
  - a) la precisazione dei criteri di rideterminazione degli oneri generali di sistema (articolo 3, comma 2, del decreto 5 aprile 2013);
  - b) i criteri in ragione dei quali l'Autorità individua il prezzo finale dell'energia elettrica per i consumatori industriali, ai fini della

determinazione del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata (articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 5 aprile 2013);

- l'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, alla data di adozione della presente deliberazione, non è ancora stato emanato;
- l'istituzione, presso la Cassa, dell'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia elettrica, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, è necessaria per l'effettiva operatività della riforma dei criteri di applicazione degli oneri generali; e che per effetto delle condizioni fissate dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, il numero di soggetti potenzialmente interessati all'inserimento in detto elenco è stimabile in diverse migliaia, con conseguenti complessità in relazione alla definizione delle modalità operative per la sua costituzione e aggiornamento, ferma restando la necessità di garantire la minimizzazione degli oneri amministrativi connessi;
- nella prassi operativa attuale, la Cassa non intrattiene, di norma, rapporti diretti con i clienti finali del servizio elettrico e del servizio gas, interfacciandosi, in via pressoché esclusiva, con esercenti i servizi (prevalentemente distributori e venditori etc.).

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali a carico dei clienti finali, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- prevedere che, nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, l'attività istruttoria finalizzata alla individuazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 5 aprile 2013, delle modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia e la trasmissione dei dati agli enti interessati, individuati dal comma 4 del medesimo articolo, adempimento pregiudiziale alla completa operatività della rideterminazione degli oneri generali, possa essere avviata nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali a carico dei clienti finali, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
2. di prevedere che, nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto 1, l'attività istruttoria finalizzata alla individuazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 5 aprile 2013, delle modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia e la trasmissione dei dati agli enti interessati, adempimento pregiudiziale alla completa operatività della rideterminazione degli oneri generali, possa essere avviata nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;

3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
4. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
5. di prevedere che il procedimento, includendo le opportune fasi istruttorie e implementative conseguenti all'emanazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, nonché necessarie alla costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia e alla definizione delle eventuali esigenze di adeguamento dei sistemi di fatturazione degli esercenti, si concluda entro il 31 dicembre 2013;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti di competenza di cui al punto 1;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico;
8. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità, [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 aprile 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*